

Servizio di supporto

Prot. n. IIIIF/2774/13

Trieste, 10 aprile 2013

Oggetto: divieto di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali a partire dal 6 aprile 2013.

A partire dalle ore 24 di venerdì 5 aprile 2013 e fino alla chiusura dei seggi elettorali vige il divieto di pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto, riguardanti le elezioni regionali ed amministrative del 21 e 22 aprile.

Tale divieto è sancito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e specificato dall'articolo 7 della delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 (recante il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa) a norma del quale *"Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto"*.

Per la stampa - quotidiana, settimanale e periodica - si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico: ne consegue che l'ultimo giorno utile per la diffusione in edicola delle edizioni cartacee risulta essere il 5 aprile 2013.

Il direttore
dott. Edgardo Boschin

